

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Enrico Papa	Presidente
2. Dott. Alfredo Teresi	Consigliere
3. Dott. Mario Gentile	Consigliere
4. Dott. Alfredo Maria Lombardi	Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco (est.)	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla **Lega Anti Vivisezione (LAV)**;
avverso l'ordinanza emessa il 30 marzo 2006 dal tribunale di Treviso, quale giudice del riesame, nei confronti di **Rossetto Sergio**;

udita nella **udienza in camera di consiglio dell'8 giugno 2006** la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

sentito per la ricorrente il difensore avv. Andrea Salviati;

sentito per l'indagato il difensore avv. Luigi Fadalti;

Svolgimento del processo

Con decreto del 10 marzo 2006 il pubblico ministero di Treviso emise decreto di sequestro probatorio mentre l'11 marzo 2006 il giudice per le indagini preliminari emise decreto di sequestro preventivo di alcune volpi e di un apparecchio di elettrolocazione denominato «Fox stop» in danno di Rossetto Sergio, in relazione ai reati di cui all'art. 6 legge 150/1992, ed agli artt. 554 bis e 727 cod. pen.

Con ordinanza del 30 marzo 2006 il tribunale del riesame di Treviso annullò i decreti di sequestro limitatamente alle volpi, di cui rispose la restituzione all'avente diritto subordinata alla prescritta comunicazione alla provincia, limitando il sequestro all'apparecchio.

Osservò, tra l'altro, il tribunale:

– che era stato accertato che il 25 agosto 2005 il Rossetto deteneva 42 volpi, mentre il 7 marzo 2006 ne deteneva solo 15;

– che l'indagato aveva dichiarato che le volpi mancanti erano morte per enterite, mentre non si erano trovate le carcasse degli animali (tranne una) nel luogo in cui sarebbero state interrate ed al contrario presso la conceria Grumati erano state rinvenute le pelli di 30 volpi che il titolare aveva dichiarato aver ricevuto dal Rossetto per la conceria;

35


– che doveva quindi ritenersi che le volpi fossero state soppresse con l'apparecchio di elettrolocuzione denominato Fox stop;

– che non sussisteva alcuna violazione dell'art. 727 cod. pen. perché, sulla base delle verifiche eseguite dai veterinari, non erano state accertate modalità di detenzione incompatibili con la natura degli animali o tali da produrre gravi sofferenze;

– che nemmeno sussisteva la violazione dell'art. 554 bis cod. pen., in quanto non vi era alcuna prova che fossero state adottate modalità soppresive inutilmente crudele, mentre il sistema della elettrolocuzione seguita da arresto cardiaco è legislativamente previsto proprio per gli animali da pelliccia;

– che peraltro era opportuno mantenere il sequestro sull'apparecchio sequestrato per verificare se esso fosse conforme alla normativa, dal momento che relativamente ad esso era stato prodotto materiale in inglese non tradotto in italiano e che l'apparecchio non era più in commercio;

– che nemmeno sussisteva la violazione dell'art. 6, comma 1, legge n. 150/1992, perché questo vieta la detenzione fatte salve le previsione di cui alla legge n. 157/1992, la quale all'art. 17 prevede l'allevamento di animali a scopo ornamentale;

– che, nel caso di allevamento esercitato dal titolare di azienda agricola (come nella specie) non occorre la autorizzazione della regione, ma è sufficiente la semplice comunicazione, la cui mancanza però integra solo un illecito amministrativo sanzionato dall'art. 35 della legge reg. n. 50/93, che costituisce una norma speciale che prevale in virtù della clausola di salvaguardia prevista proprio dall'art. 6 cit.

La Lega Anti Vivisezione (d'ora in avanti: LAV) ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

a) sulla sua legittimazione a proporre il ricorso per cassazione osserva che in tema di misure cautelari reali sono legittimate a proporre ricorso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., anche le persone che avrebbero diritto alla restituzione. Essa rientra in questa categoria perché avrebbe diritto alla consegna delle volpi in caso di accoglimento del ricorso e ne fa formalmente richiesta. Infatti, ai sensi dell'art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha introdotto l'art. 19 *quater* disp. coord. trans. cod. proc. pen., gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto ministeriale. La LAV è stata riconosciuta con d.m. 19.5.1998 ed è quindi legittimata ad ottenere gli animali sequestrati.

b) inosservanza ed erronea applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha modificato l'art. 727 cod. pen. ed ha introdotto l'art. 544 bis cod. pen. Osserva che erroneamente il tribunale del riesame ha ritenuto che non sussiste violazione dell'art. 727 cod. pen. e che la detenzione delle volpi non fosse incompatibile con la natura degli animali e tale da produrre gravi sofferenze. Nell'allevamento del Rossetto, infatti, le volpi non potevano muoversi nel loro territorio naturale, erano costrette a convivere a stretto contatto e non potevano ripararsi nelle tane naturali. Prima di disporre il dissequestro, quindi, il giudice del merito avrebbe dovuto accertare con maggiore severità le reali condizioni in cui gli animali erano tenuti e se il presunto allevamento era conforme alle normative in materia. Per quanto concerne la violazione dell'art. 544 bis cod. pen., poi, il tribunale del riesame non ha accertato se la soppressione degli animali mediante una scarica elettrica provocasse gravi sofferenze, se non altro nel momento in

cui l'animale era immobilizzato per la collocazione degli elettrodi. Del resto, proprio il d. lgs. n. 333/1998 richiamato dal tribunale del riesame, nel disciplinare la modalità di uccisione in questione, prevede che le scariche elettriche siano protratte per almeno tre secondi, il che rende certa la sofferenza dell'animale. La motivazione è poi contraddittoria perché lo stesso tribunale del riesame ammette di non essere a conoscenza di come agisca effettivamente l'apparecchio utilizzato, tanto che ha ritenuto opportuno l'espletamento di una perizia.

c) inosservanza ed erronea applicazione della legge e in particolare del regolamento CE/1774/2002 del parlamento europeo e del consiglio del 3.10.2002, recepito dalla regione Veneto con deliberazione della giunta n. 2997 del 1.10.2004, in relazione alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; violazione e falsa applicazione del d. lgs. 21 febbraio 2005, n. 36. In sostanza osserva che l'imputato nella gestione del suo presunto allevamento ha violato la normativa sulle attività di raccolta, deposito, eliminazione, trasformazione e immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale, come disciplinata dalla Unione europea e recepita dalla regione Veneto. In particolare il Rossetto aveva dichiarato che le 27 volpi mancanti erano morte per enterite ed erano state interrate in un luogo non identificato. In tal modo sono state violate tutte le norme che disciplinano la eliminazione degli animali infetti e che dispongono i relativi controlli. Sono state anche violate le norme sul trattamento delle pelli degli animali macellati nonché il d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti, che si applica anche allo smaltimento delle carcasse di animali. Il tribunale del riesame non poteva quindi disporre la restituzione degli animali ad un soggetto la cui attività è sempre stata in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale. E' stato infine anche violato il d. lgs. 21 febbraio 2005, n. 36, che, in applicazione del suddetto regolamento CE, prevede le disposizioni sanzionatorie in caso di violazione di norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

d) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per quanto concerne la ritenuta insussistenza dei reati di cui all'art. 727 cod. pen. ed all'art. 544 bis cod. pen.

In prossimità della udienza in camera di consiglio il difensore dell'indagato ha depositato memoria con la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua manifesta infondatezza.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente inammissibile per una molteplicità di ragioni.

E' innanzitutto di chiara evidenza la mancanza di legittimazione della LAV a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, essendo palesemente inconsistente l'assunto secondo cui la legittimazione le deriverebbe dall'essere, ai sensi dell'art. 19 *quater* disp. coord. trans. cod. proc. pen., titolata ad ottenere l'affidamento delle volpi in questione qualora le stesse continuassero ad essere sequestrate.

In primo luogo, infatti, il citato art. 19 *quater* disp. coord. trans. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189), dispone che «*gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di*

concerto con il Ministro dell'interno». Ora, deve innanzitutto ritenersi che la LAV non sia nemmeno astrattamente titolata a ricevere in affidamento gli animali in questione dal momento che non è stata a ciò abilitata con l'apposito decreto del ministero della salute, di concerto col ministero dell'interno, decreto che del resto non risulta essere stato ancora emanato. Non può invero certamente ritenersi che tale specifico decreto sia surrogabile con il d.m. 19 maggio 1998, il quale è stato emanato dal ministero dell'interno e non da quello della salute e ha finalità completamente diverse, avendo ad oggetto soltanto la erezione in ente morale della LAV e non già la sua specifica individuazione come uno degli enti autorizzati ad ottenere eventualmente l'affidamento di animali oggetto di sequestro o di confisca.

In secondo luogo, quand'anche tale decreto fosse stato già emanato e contemplasse fra i soggetti abilitati anche la LAV, quest'ultima non potrebbe ritenersi solo per questo legittimata a proporre ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., infatti, sono legittimate a proporre ricorso contro i provvedimenti del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, oltre il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, anche le persone alle quali le cose sono state sequestrate o quelle che avrebbero diritto alla restituzione. Ora, un diritto alla restituzione delle cose sequestrate potrebbe sorgere in capo alla ricorrente soltanto qualora gli animali oggetto del presente giudizio le fossero stati in concreto affidati con uno specifico provvedimento della autorità giudiziaria competente, provvedimento che invece non sussiste. La LAV, pertanto, in mancanza di un concreto provvedimento che le abbia affidato gli animali sequestrati, non potrebbe comunque essere qualificata come soggetto che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate.

In terzo luogo, quand'anche fosse inserita negli elenchi di cui allo specifico decreto del ministero della salute e quand'anche vi fosse stato un provvedimento che le affidava gli animali in sequestro, ugualmente la LAV non sarebbe legittimata a proporre ricorso per cassazione in virtù della pacifica e costante giurisprudenza secondo cui *«dal combinato disposto degli art. 325, primo comma e 322 cod. proc. pen. si desume che sono legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze rese a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. (riesame in tema di sequestro preventivo) solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento di riesame. Pertanto, nel caso di sequestro preventivo delle aree demaniali marittime e delle sovrastanti strutture; le amministrazioni della Marina Mercantile e delle Finanze non sono legittimate a ricorrere avverso l'ordinanza di revoca del sequestro, se non abbiano avanzato richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. e ricevuto avviso per l'udienza camerale fissata»* (Sez. III, 26 aprile 1994, Min. Marina Mercantile, m. 198.865) e secondo cui *«non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, né a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro. (Nella specie è stata disposta l'esclusione dal giudizio di cassazione del CONI, della SISAL e di altri soggetti non intervenuti nel procedimento di riesame del sequestro preventivo)»* (Sez. Un., 26 aprile 2004, Corsi, m. 227.729). Nel caso in esame la LAV non ha partecipato al giudizio dinanzi al tribunale del riesame e non sarebbe perciò comunque legittimata a proporre ricorso per cassazione o anche solo a intervenire in un giudizio in cassazione.



Appare peraltro opportuno anche osservare — sia pure sommariamente — come il ricorso sarebbe inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi anche qualora la ricorrente avesse legittimazione a ricorrere.

Innanzitutto, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, con il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali non può essere dedotto il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma è deducibile solo la violazione di legge o la totale mancanza di motivazione, cui è parificata la motivazione meramente apparente.

Ora, al di là dei richiami normativi, la quasi totalità dei motivi denunciano in realtà vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e si risolvono quindi in censure non proponibili in questa sede.

In ogni modo il tribunale ha adeguatamente motivato l'insussistenza del *fumus* del reato di cui all'art. 727 cod. pen. in considerazione del fatto che, anche alla stregua delle verifiche eseguite dai veterinari, non era stata accertata alcuna modalità di detenzione incompatibile con la natura degli animali e tale da produrre gravi sofferenze.

Altrettanto adeguata è la motivazione con la quale è stato escluso il *fumus* del reato di cui all'art. 544 *bis* cod. pen. sia perché non è stato in alcun modo accertato che le modalità di soppressione adottate (elettrolocuzione seguita da arresto cardiaco) potessero produrre gravi sofferenze e fossero inutilmente cruento, sia perché l'allegato F del d. lgs. n. 333/1998, cui rinvia per le modalità di abbattimento degli animali da pelliccia l'art. 10, comma 2, prevede tra i metodi di abbattimento ammessi anche quello della «elettrocuzione seguita da arresto cardiaco», stabilendo in particolare, qualora si tratti di volpi, l'intensità media della corrente (tale da determinare la perdita immediata della coscienza e causare l'arresto cardiaco) che deve essere applicata per almeno tre secondi.

Il fatto poi che il tribunale del riesame abbia mantenuto il sequestro dell'apparecchio di elettrolocuzione perché il relativo materiale illustrativo era in inglese e perché l'apparecchio era fuori commercio, costituisce una circostanza di cui eventualmente si sarebbe potuto dolere l'indagato ma che certamente di per sé non si pone in contrasto logico (qualora pure questo fosse deducibile) con l'accertamento della insussistenza del *fumus* del reato di cui all'art. 544 *bis* cod. pen.

In ogni caso, giova ricordare che spetta all'accusa provare l'eventuale sussistenza di comportamenti idonei ad integrare il *fumus* dei reati ipotizzati e non — come invece sembrerebbe ritenere la ricorrente — alla difesa provare che il comportamento dell'indagato era conforme alle disposizioni di legge. Pertanto, il fatto stesso che la ricorrente affermi testualmente che «non è dato sapere se nel presunto allevamento detta normativa fosse di fatto seguita e rispettata» o se l'allevamento «fosse effettivamente gestito in ossequio alle vigenti normative in materia» o che «non essendo state accertate le effettive modalità di soppressione, e non potendosi pertanto escludere che esse provochino sofferenze negli animali» sembra costituire una evidente conferma che non era stata fornita dall'accusa alcuna prova dell'esistenza di elementi idonei a configurare il *fumus* dei reati ipotizzati e, quindi, a consentire la limitazione di diritti costituzionalmente garantiti.

Quanto alla presunta violazione del regolamento CE/1774/2002 del parlamento europeo e del consiglio del 3.10.2002, recepito dalla regione Veneto con deliberazione

della giunta n. 2997 del 1.10.2004, in relazione alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano o alla presunta violazione della normativa sui rifiuti, le considerazioni svolte in proposito sono palesemente irrilevanti in questa sede dal momento che tali presunte violazioni non sono mai state contestate all'indagato dal pubblico ministero. D'altra parte l'ordinanza impugnata ha accertato in fatto che le volpi mancanti non erano affatto morte per enterite e non erano state interrate ma erano state in realtà consegnate dal Rossetto alla conceria. E' quindi evidente che non sono applicabili al caso in esame né la normativa sui rifiuti né quella relativa alle norme sanitarie sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. E ciò senza considerare che, comunque, l'invocato d. lgs. 21 febbraio 2005, n. 36, che reca la disciplina sanzionatoria alle violazioni delle norme sanitarie per i detti sottoprodotti di origine animale prevede esclusivamente sanzioni amministrative e non penali.

Il quarto motivo è comunque inammissibile perché si limita a dedurre manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, peraltro sul punto della ritenuta insussistenza del *fumus* dei reati di cui agli artt. 727 e 544 bis cod. pen., sul quale è invece intervenuta congrua ed adeguata motivazione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 1.000,00.


Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, l'8 giugno 2006.

L'estensore



Il Presidente

